

SCRITTURA PRIVATA TRANSATTIVA:

Tra

N.E.G. Group S.r.l., C.F. e P. IVA: 02646080222, in persona del suo Amministratore unico - legale rappresentante pro tempore, Sig. Faraz Ahmad, C.F. HMDFRZ92M26Z236Y, nato a Toba Tek Singh (Pakistan) il 26.08.1992 e residente in Trento, alla Via Palestrina, 20, società con sede legale e amministrativa in Trento, alla Via del Brennero n. 248, con gli avv.ti Chiara Benelli e Cristina Sardo

e

Arch. Francesca GIOVANNINI, C.F.: GVNFC84M49C794E, nata a Cles il 05.08.1984, residente a Ville d'Anaunia (TN) alla Via De Le Bas Cere n. 11, con l'avv. Giacomo Merlo
nel seguito indicate congiuntamente quali "Parti"

PREMESSO CHE:

- a) con ricorso depositato telematicamente (R.G.N. 1545/2023) l'Arch. Francesca GIOVANNINI ha chiesto al Tribunale di Trento l'emissione di un provvedimento di ingiunzione di pagamento nei confronti di N.E.G. Group S.r.l. per l'importo di € 189.311,89 per sorte capitale oltre agli interessi moratori ai sensi del D.lgs 231/02 dalla data di redazione della asseverazione finale delle opere fino al saldo effettivo, nonché al rimborso delle spese della procedura monitoria;
- b) a fondamento della propria pretesa creditoria l'Arch. Francesca Giovannini ha asserito di aver assunto l'incarico professionale di Direttore dei Lavori a favore della società N.E.G. Group S.r.l., quale "global contractor" (rectius general contractor) operante nel settore degli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus 110%) e di aver, pertanto, eseguito le proprie prestazioni professionali in favore dei committenti finali dei lavori di appalto privati svoltisi nei 15 cantieri relativi agli immobili di proprietà di: Corradini Luca, Castellani Zeffirino, De Giuli Pasquale, Degaspero Rosa, Iordanova Dimitrina, Emanuelli Alessio, Comper Ita, Montecinos Giuliana, Parwinder Kaur, Zendri Jessica, Trainotti Beniamina, Zadra Andreas Sabina, Dal Rì Mauro, Forti Sebastiano, Mohamed Lahlou per i quali aveva ricevuto solamente alcuni acconti;
- c) la difesa della ricorrente ha prodotto nel procedimento monitorio le copie dei fascicoli documentali relativi a ciascun cantiere contenente dichiarazioni di asseverazione ex lege 445/00, nonché n. 23 note spese proforma e l'estratto autentico del registro IVA, in

Faraz Ahmad

ottemperanza all'Ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, Sez. Decreti Ingiuntivi Civile, a firma della Dott.ssa Giuliana Segna del 14.06.2023, con la quale, ritenuto che non fosse stata depositata idonea prova scritta, si invitava il ricorrente a depositare estratto autentico notarile delle fatture o altra idonea attestazione documentale;

- d) a seguito dell'adempimento richiesto il Tribunale di Trento ha emesso in data 18.07.2023 – 19.07.2023 il decreto ingiuntivo telematico ordinario n. 584/23;
- e) il ricorso telematico n. Rg. 1545/2023 ed il pedissequo decreto telematico n. 584/2023 sono stati notificati a mezzo pec in data 27.07.2023 a N.E.G. Group S.r.l.;
- f) avverso il predetto provvedimento monitorio N.E.G. Group S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Benelli e Cristina Sardo, proponeva tempestiva opposizione mediante notifica a mezzo pec di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente, domanda, in via principale, di revoca del predetto provvedimento di ingiunzione e di rigetto di ogni pretesa creditoria di parte convenuta opposta, in via riconvenzionale, di risarcimento dei danni cagionati a N.E.G. Group S.r.l. dall'inadempimento dell'Arch. Francesca GIOVANNINI ed in via subordinata di compensazione tra le ragioni di debito / credito eventualmente sussistenti tra le parti;
- g) il giudizio di opposizione veniva iscritto a ruolo nei termini di Legge avanti il Tribunale di Trento con il numero di RG 2514/2023 ed assegnato al Giudice dott.ssa Fermanelli;
- h) si costituiva in giudizio l'Arch. Francesca GIOVANNINI, impugnando e contestando integralmente le deduzioni, le eccezioni e le conclusioni contenute nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo telematico ordinario n. 584/2023, chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte da N.E.G. Group S.r.l.;
- i) nel corso del giudizio le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, all'esito di tale deposito si teneva l'udienza del 06 marzo 2024 nel corso della quale il Magistrato invitava informalmente le parti alla conciliazione;
- j) nelle more, *pro bono pacis*, senza riconoscimento reciproco delle rispettive posizioni ed al fine di scongiurare l'alea insita nel contenzioso giudiziario, sono state instaurate intense trattative tra le parti, all'esito delle quali, le medesime sono addivenute alla determinazione di definire bonariamente la vertenza tra loro insorta alle seguenti condizioni.

Ciò premesso, tra le predette Parti si stipula e conviene quanto segue:

- I. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

- II. a saldo, stralcio, definizione e transazione, nonché a tacitazione definitiva di tutte le pretese economiche avanzate vicendevolmente dalle Parti sia con riguardo al decreto ingiuntivo telematico ordinario n. 584/2023 emesso dal Tribunale di Trento in data 18.07.2023 – 19.07.2023, sia, più in generale, nell'ambito del giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Trento con il numero di RG 2514/2023 ed assegnato al Giudice dott.ssa Fermanelli, N.E.G. Group S.r.l., con ciò anche rinunciando definitivamente ad ogni pretesa e rivalsa per le domande riconvenzionali e ad ogni eccezione sollevata circa i 15 cantieri di cui al punto b) delle premesse, nessuno escluso, azionati con il procedimento monitorio, si obbliga a corrispondere contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata in favore dell'arch. Francesca Giovannini, che accetta, a mezzo di assegno circolare alla medesima intestato la somma complessiva ed onnicomprensiva a saldo e stralcio di euro 90.000,00 (euro novantamila/00), oltre accessori di Legge (Cassa Architetti ed IVA) ed al netto della ritenuta d'acconto per un totale di euro 96.192,00 (euro novantaseimilacentonovantadue/00) di cui euro 90.000,00 quale imponibile, euro 3.600,00 quale contributo integrativo 4% INARCASSA, euro 20.592,00 quale IVA 22%, detratti euro 18.000,00 quale ritenuta d'acconto IRPEF 20%, che dovrà essere versata da N.E.G. Group S.r.l. all'Erario nel termine di legge (entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento, nel caso di specie 16 aprile 2024), con invio, per il tramite dei propri difensori, avv. Chiara Benelli ed avv. Cristina Sardo, al difensore dell'arch. Francesca Giovannini, avv. Giacomo Merlo, della quietanza del relativo pagamento;
- III. l'arch. Francesca Giovannini dichiara sin da ora che con la sottoscrizione del presente accordo e con l'esatto e puntuale pagamento delle somme tutte di cui al precedente punto II) (versamento di € 96.192,00 a mezzo assegno circolare ed € 18.000,00 a titolo di ritenuta d'acconto), nulla avrà più a pretendere da N.E.G. Group S.r.l., a qualsiasi titolo, ragione o causa sia con riguardo al decreto ingiuntivo telematico ordinario n. 584/2023 emesso dal Tribunale di Trento in data 18.07.2023 – 19.07.2023, sia, più in generale, nell'ambito giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Trento con il numero di RG 2514/2023 ed assegnato al Giudice dott.ssa Fermanelli;
- IV. l'arch. Francesca Giovannini si impegna sin da ora, con il ricevimento dell'integrale pagamento delle somme tutte di cui al precedente punto 2) (€ 96.192,00 a mezzo assegno circolare ed € 18.000, 00 a titolo di ritenuta d'acconto) a rinunciare al Decreto Ingiuntivo n. 584/2023 186/2023 emesso dal Tribunale di Trento in data 18.07.2023 – 19.07.2023 e notificato il 27.07.2023, nonché alla richiesta di apposizione della formula esecutiva al predetto decreto ingiuntivo ed alla sua

Francesca Giovannini

messa in esecuzione, nonché ad emettere entro la data del 16.04.2024 note di credito per la differenza a compensazione delle fatture azionate nel decreto ingiuntivo;

- V. a fronte di tale rinuncia N.E.G. Group S.r.l. rinuncia, a propria volta, a qualsivoglia pretesa di natura economica, sia restitutoria e/o indennitaria e/o risarcitoria in relazione ai 15 cantieri oggetto del predetto procedimento giudiziario ed indicati al punto b) delle premesse, fatto salvo quanto previsto ai successivi art. VI e VII;
- VI. con l'esatto adempimento di tutte le condizioni di cui alla presente scrittura, le Parti dichiarano di non aver più null'altro a che pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa, sulla base dei fatti di cui alle premesse e dichiarano di ritenersi reciprocamente soddisfatte, fatto salvo quanto previsto al successivo art. VII;
- VII. in particolare, le Parti si danno rispettivamente conto che sono soddisfatti ogni altro diritto, pretesa o pendenza a qualsiasi titolo o ragione connessa ai rapporti professionali intercorsi tra loro in relazione ai 15 cantieri oggetto del predetto procedimento giudiziario ed indicati al punto b) delle premesse, rimossa e rinunciata ogni eccezione, domanda e riserva in proposito, fatta eccezione per quelle connesse e conseguenti ad eventuali contestazioni, rivendicazioni e pretese attinenti a pretese inadempienze professionali relative agli incarichi progettuali e di direzione lavori assunti dall'arch. Francesca Giovannini provenienti dai Committenti finali e/o dagli Enti di Controllo, sopraggiunte e diverse da quelle contestate nelle scritture depositate da N.E.G. Group s.r.l. nel Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- VIII. resta inteso che il mancato o ritardato pagamento di una sola delle somme di cui al precedente punto 2, alle predette scadenze comporterà per N.E.G. Group S.r.l. la risoluzione di diritto del presente accordo transattivo, non avente natura novativa, e legittimerà l'arch. Francesca Giovannini a procedere esecutivamente nei confronti della stessa N.E.G. Group S.r.l., per il recupero coattivo di quanto ancora dovuto in virtù del D.I. n. 584/2023, ivi compresa l'integralità degli interessi di mora maturati dalle scadenze al saldo, con ulteriore aggravio di spese che verranno poste a totale carico di quest'ultima società;
- IX. le Parti, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, concordano di non coltivare ulteriormente il giudizio di opposizione attualmente pendente avanti il Tribunale di Trento con il numero di RG 2514/2023 ed assegnato al Giudice dott.ssa Fermanelli, astenendosi dallo svolgere ulteriore attività difensiva e processuale, e non comparendo all'udienza già fissata per il giorno 27 marzo 2024 e a quella fissanda successiva (che su concorde volontà delle Parti si richiederà

calendarizzarsi posteriormente al 16 aprile 2024, così da consentire all'Arch. Francesca Giovannini di verificare l'intervenuto pagamento da parte di N.E.G. Group S.r.l. della ritenuta d'acconto) nell'ambito della predetta causa, che così verrà definitivamente abbandonata ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c..

- X. le spese legali e le eventuali spese per pareri di terzi, asseverazioni, CTP o altro sostenute e sostenute dalle Parti sono oggetto di integrale compensazione tra loro;
- XI. ciascuna Parte terrà a proprio esclusivo carico le spese, anche professionali, del presente atto, ed accessorie; quelle di registrazione in caso d'uso sono a carico della parte inadempiente;
- XII. la presente transazione viene sottoscritta dai rispettivi difensori per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, Legge Professionale Forense 247/2012 e per autentica delle sottoscrizioni delle rispettive Assistite;
- XIII. stante lo svolgimento a distanza delle trattative e della fase di sottoscrizione, il presente accordo è formalizzato con scambio a brevi manu, con le modalità di cui al successivo punto XIV, e anticipazione per corrispondenza tramite posta elettronica certificata agli indirizzi chiarabenelli@pec.ordineavvocatilivorno.it; cristina.sardo@milano.pecavvocati.it (per N.E.G. Group S.r.l.) e avvgiacomomerlo@recapitopec.it (per arch. Francesca Giovannini); pertanto, ai sensi dell'art. 1, lett. a), tariffa II, D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l'imposta di registro è dovuta e sarà versata solo in caso d'uso dalla parte che avrà dato corso alla necessità di registrare l'atto per il suo utilizzo.
- XIV. N.E.G. Group S.r.l., in persona dell'Amministratore unico Sig. Faraz Ahmad, provvederà a consegnare l'assegno circolare di cui al punto II a mani dell'Arch. Francesca Giovannini e alla presenza dell'Avv. Giacomo Merlo presso lo studio di quest'ultimo in Trento in data antecedente al 27 marzo 2024. Nella medesima circostanza le Parti sottoscriveranno con firma autografa l'originale della presente scrittura e provvederanno al suo reciproco scambio.

Letto, confermato e sottoscritto il marzo 2024

Per N.E.G. Group S.r.l.


sig. Faraz Ahmad, Amministratore Unico

Faraz Ahmad

avv. Chiara Benelli

avv. Cristina Sardo

arch. Francesca Giovannini



avv. Giacomo Merlo

